

**Prof. Avv. Raffaello Capunzo**  
**via Tommaso Caravita, 10 – 80134 Napoli**  
**Tel. (081) 5511930 – 5513524 fax**  
**Pec [raffaellocapunzo@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:raffaellocapunzo@avvocatinapoli.legalmail.it)**

**Napoli, 18 maggio 2012**

**Ill.mo**  
**Dott. Arcangelo d'Ambrosio**  
**quale Segretario generale DIRSTAT**  
**Via email [dirstat@dirstat.it](mailto:dirstat@dirstat.it)**

**Ill.mo**  
**Dott. Pietro Paolo Boiano**  
**quale Vice Segretario Generale Dirstat**  
**Via email [dirtsta@dirstaT.it](mailto:dirtsta@dirstaT.it)**

**OGGETTO: VICEDIRIGENZA: LA PARTITA SI RIAPRE CLAMOROSAMENTE. NOMINA COMMISSARIO AD ACTA PER ESECUZIONE SENTENZA TAR LAZIO N. 4266/2007.**

Ill.mi Segretario e Vice Segretario,  
con la presente per informare che la Sez. I<sup>^</sup> del T.A.R. Lazio, con sentenza n. 4391 del 16.05.2012 ha, all'esito della camera di consiglio del 4 aprile u.s., fissata per la deliberazione della domanda di nomina di commissario ad acta ex art. 117, comma 3 del C.P.A., proposta per il perdurante inadempimento della sentenza n. 4266/2007, ha testualmente:

*<<...a) accertato che le Amministrazioni resistenti non hanno dato esecuzione alla sentenza T.A.R. Lazio, I, 10 maggio 2007, n. 4266, passata in giudicato;*

*b) nominato, per l'effetto, ex art. 117, III<sup>^</sup> comma c.p.a., per l'esecuzione della decisione sub a), commissario ad acta il capo pro tempore del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi presso al Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza facoltà di subdelega, assegnandogli termini di sei mesi dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della presente decisione per il compimento dell'ufficio...>>.*

Orbene non vi è dubbio che la statuizione in epigrafe conferma la bontà delle nostre azioni giudiziarie sia di quelle originariamente incardinate innanzi al T.A.R. Lazio sia di quelle più recentemente introitate innanzi il Giudice del Lavoro territorialmente competente e finalizzate al riconoscimento del danno per la mancata attuazione della vicedirigenza.

**Prof. Avv. Raffaello Capunzo**  
**via Tommaso Caravita, 10 - 80134 Napoli**  
**Tel. (081) 5511930 - 5513524 fax**  
**Pec raffaellocapunzo@avvocatinapoli.legalmail.it**

Infatti nella parte motiva della sentenza n. 4391/2012 si dà atto come l'obbligo di emanare la famosa direttiva o atto di indirizzo sia rimasto del tutto pretermesso, non potendosi configurare come tale (cosa che si è ribadita da parte dello scrivente in ogni atto defensionale sino ad oggi prodotto), la direttiva emanata nel maggio 2007 ma che, in realtà, si limitava a sollecitare le parti contrattuali ad introdurre, in sede di rinnovo dei CC.CC.NN.LL., generiche previsioni relative ad un'eventuale ricollocazione migliorativa delle cc.dd. "elevate professionalità".

Sempre nella parte motiva della sentenza in discorso si dà atto (ai pari di quanto da sempre sostenuto dallo scrivente) di come debba ritenersi inconferente ai fini che ci occupano la norma interpretativa di cui all'art. 8 Legge n. 15/2009 così come si dà atto del fatto che giammai i contenziosi in materia poteva essere prodotti per il riconoscimento diretto della qualifica vicedirigenziale (Giudice del lavoro) bensì per il solo riconoscimento dell'interesse ad una corretta implementazione della procedura funzionalizzata alla istituzione della Nuova Area.

In conclusione se la richiesta di risarcimento del danno da noi recentemente propugnata con i ricorsi promossi innanzi il giudice del lavoro territorialmente competente, deve ontologicamente presupporre non solo l'esistenza di un obbligo (alla corretta istruzione della procedura istitutiva della vicedirigenza) ma anche e soprattutto l'inadempimento di quell'obbligo, non vi è dubbio che con il recentissimo pronunciamento del T.AR Lazio si dà definitivamente ed incontrovertibilmente atto sia dell'esistenza dell'obbligo in discorso a carico delle varie Amministrazioni a diverso titolo coinvolte nella procedura di implementazione sia del suo perdurante inadempimento.

Lo scrivente studio continuerà dunque a promuovere per tutti gli iscritti alla Dirstat che dovessero manifestare il loro interesse, la proposizione di ricorsi innanzi al G.O. per il risarcimento del danno conseguente alla mancata attuazione della Vicedirigenza.

Tanto si doveva

Cordialmente.

Napoli,

F.to

**Prof. Avv. Raffaello Capunzo**